

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI  
MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA E PER LA  
COSTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI**

## SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
<b>ARTICOLO 1</b> .....	5
Regole generali .....	5
<b>ARTICOLO 2</b> .....	5
Normativa di riferimento .....	5
<b>ARTICOLO 3</b> .....	6
Soglie per l'affidamento di servizi e forniture .....	6
<b>ARTICOLO 4</b> .....	6
Divieto di frazionamento .....	6
<b>ARTICOLO 5</b> .....	6
Tutela delle imprese di minori dimensioni .....	6
<b>ARTICOLO 6</b> .....	6
Obblighi di trasparenza .....	6
<b>ARTICOLO 7</b> .....	7
Criterio di rotazione .....	7
<b>ARTICOLO 8</b> .....	7
Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione .....	7
<b>ARTICOLO 9</b> .....	8
Deroga all'obbligo di rotazione .....	8
<b>ARTICOLO 10</b> .....	9
Affidamento dell'appalto .....	9
<b>ARTICOLO 11</b> .....	9
Imposta di bollo .....	9
<b>ARTICOLO 12</b> .....	9
Esecuzione anticipata .....	9
<b>ARTICOLO 13</b> .....	9
Garanzie .....	9
CAPO II .....	10
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA .....	10
<b>ARTICOLO 14</b> .....	10
Affidamenti diretti .....	10

<b>ARTICOLO 15</b> .....	10
<b>Indagini di mercato</b> .....	10
<b>ARTICOLO 16</b> .....	10
<b>Determina di affidamento</b> .....	10
<b>ARTICOLO 17</b> .....	11
<b>Valutazione di più preventivi</b> .....	11
<b>ARTICOLO 18</b> .....	11
<b>Requisiti generali e speciali</b> .....	11
<b>ARTICOLO 19</b> .....	11
<b>Verifica dei requisiti</b> .....	11
<b>ARTICOLO 20</b> .....	12
<b>Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto</b> .....	12
<b>ARTICOLO 21</b> .....	12
<b>Rotazione degli affidamenti diretti di valore inferiore a euro 5.000,00</b> .....	12
<b>ARTICOLO 22</b> .....	13
<b>Anomalia dell'offerta</b> .....	13
<b>CAPO III</b> .....	13
<b>ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA</b> .....	13
<b>ARTICOLO 23</b> .....	13
<b>Procedure negoziate</b> .....	13
<b>ARTICOLO 24</b> .....	13
<b>Iter procedimentale</b> .....	13
<b>ARTICOLO 25</b> .....	13
<b>Le fasi della procedura</b> .....	13
<b>ARTICOLO 26</b> .....	14
<b>Decreto a contrarre</b> .....	14
<b>ARTICOLO 27</b> .....	14
<b>Indagine di mercato</b> .....	14
<b>ARTICOLO 28</b> .....	15
<b>Individuazione degli operatori economici da invitare</b> .....	15
<b>ARTICOLO 29</b> .....	16
<b>Invito alla procedura</b> .....	16
<b>ARTICOLO 30</b> .....	16
<b>Il contenuto della lettera d'invito</b> .....	16

<b>ARTICOLO 31</b> .....	16
<b>Criteri di aggiudicazione</b> .....	16
<b>ARTICOLO 32</b> .....	17
<b>Commissione giudicatrice</b> .....	17
<b>ARTICOLO 33</b> .....	17
<b>Verifica dei requisiti</b> .....	17
<b>ARTICOLO 34</b> .....	17
<b>Anomalia dell'offerta</b> .....	17
<b>ARTICOLO 35</b> .....	18
<b>Termine di conclusione della procedura negoziata</b> .....	18
<b>CAPO IV</b> .....	18
<b>COSTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI</b> .....	18
<b>ARTICOLO 36</b> .....	18
<b>Albo fornitori</b> .....	18
<b>ARTICOLO 37</b> .....	18
<b>Categorie merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione</b> .....	18
<b>ARTICOLO 38</b> .....	19
<b>Durata</b> .....	19
<b>ARTICOLO 39</b> .....	20
<b>Requisiti per l'iscrizione</b> .....	20
<b>ARTICOLO 40</b> .....	20
<b>Iscrizione all'Albo fornitori</b> .....	20
<b>ARTICOLO 41</b> .....	21
<b>Procedura di iscrizione</b> .....	21
<b>ARTICOLO 42</b> .....	21
<b>Gestione dell'elenco e cancellazione dall'Albo Fornitori</b> .....	21
<b>ARTICOLO 43</b> .....	22
<b>Trattamento dati personali</b> .....	22
<b>ARTICOLO 44</b> .....	22
<b>Rinvio dinamico</b> .....	22
<b>ARTICOLO 45</b> .....	23
<b>Pubblicità</b> .....	23
<b>ARTICOLO 46</b> .....	23
<b>Validità e applicazione</b> .....	23

# **REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA E PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1**

#### **REGOLE GENERALI**

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché le forniture e i servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.
3. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) le disposizioni del D.Lgs. 36/2023, recante il Codice dei Contratti Pubblici, di seguito anche solo Codice.

### **ARTICOLO 2**

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Per le procedure di affidamento di beni e servizi del Consiglio regionale FVG si richiama la normativa vigente con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:
  - D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
  - D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  - L. 241/90 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  - il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno;
  - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione adottato con DPR n. 0153 del 21 novembre 2022, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1678 dell'11 novembre 2022;

### **ARTICOLO 3**

#### **SOGLIE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE**

1. Ai sensi dell'50 comma 1 lett. b) ed e) del Codice, ai fini dell'affidamento di forniture e servizi le soglie di riferimento sono:
  - fino a 140.000,00 euro: affidamento diretto anche tramite elenchi o albi della Stazione appaltante.
  - da 140.000,00 euro fino alle soglie di cui all'art. 14 comma 1 lett. c) del Codice: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici;
2. Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice il calcolo del valore stimato dell'appalto è basato sull'importo totale al netto dell'iva e tiene conto di eventuali opzioni o rinnovi, premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

### **ARTICOLO 4**

#### **DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

### **ARTICOLO 5**

#### **TUTELA DELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI**

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

### **ARTICOLO 6**

#### **OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti trova applicazione l'art. 28 del Codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici

presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
4. Per adempiere agli obblighi di pubblicazione il Consiglio regionale si avvale della piattaforma GGAP di E-Appalti FVG.

## **ARTICOLO 7**

### **CRITERIO DI ROTAZIONE**

1. Al fine di garantire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e a evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese, trova applicazione il criterio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice.
2. Il criterio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte, quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 9 del presente regolamento, e i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 8 del presente regolamento.
5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati oppure, per l'Albo Fornitori, che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

## **ARTICOLO 8**

### **AREE MERCEOLOGICHE E FASCE DI IMPORTO DEGLI APPALTI AI FINI DELLA ROTAZIONE**

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

#### **I Forniture**

<b>Fascia</b>	<b>Importo</b>
A1	fino a € 4.999;
B1	da € 5.000 sino a € 19.999
C1	da € 20.000 sino a € 39.999
D1	da € 40.000 sino a € 139.999
E1	da € 140.000 sino a € 214.999 (procedure negoziate)

#### **II Servizi**

<b>Fascia</b>	<b>Importo</b>
A2	fino a € 4.999;
B2	da € 5.000 sino a € 19.999
C2	da € 20.000 sino a € 39.999
D2	da € 40.000 sino a € 139.999
E2	da € 140.000 sino a € 214.999 (procedure negoziate)

2. Per le aree merceologiche si rinvia all'allegato A del presente Regolamento.

### **ARTICOLO 9**

#### **DEROGA ALL'OBLIGO DI ROTAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 49 comma 4 del Codice, in via del tutto eccezionale, è possibile derogare al criterio di rotazione qualora sussistano tutte le seguenti condizioni che devono essere precisate nella motivazione del provvedimento adottato:

- a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- b) effettiva assenza di alternative;
- c) accurata esecuzione del precedente appalto.

2. È comunque consentito derogare all'applicazione del criterio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

## **ARTICOLO 10**

### **AFFIDAMENTO DELL'APPALTO**

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000 come previste dall'art. 19 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 11**

### **IMPOSTA DI BOLLO**

1. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

## **ARTICOLO 12**

### **ESECUZIONE ANTICIPATA**

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

## **ARTICOLO 13**

### **GARANZIE**

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee non si richiedono le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

4. In casi debitamente motivati è facoltà del Consiglio regionale non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 10.000 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

## **CAPO II**

### **ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA**

#### **ARTICOLO 14**

##### **AFFIDAMENTI DIRETTI**

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per i servizi e le forniture per un valore sino ad € 140.000 al netto dell'IVA anche senza consultazione di più operatori economici.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui si deve dar contezza nel decreto di affidamento.

#### **ARTICOLO 15**

##### **INDAGINI DI MERCATO**

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1 – 11 del Codice, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

#### **ARTICOLO 16**

##### **DETERMINA DI AFFIDAMENTO**

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo;
- c) il fornitore;
- d) le ragioni della scelta del fornitore;
- e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
- f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (se previsti).

#### **ARTICOLO 17**

#### **VALUTAZIONE DI PIÙ PREVENTIVI**

1. In caso di consultazione di più operatori economici, nella richiesta di preventivo devono essere specificati i criteri di valutazione su cui si baserà la scelta discrezionale della Stazione Appaltante. La decisione definitiva di aggiudicazione deve essere conforme alle regole procedurali fissate all'inizio della procedura e nel rispetto dei principi di non discriminazione e uguaglianza di trattamento.
2. I criteri di valutazione identificati dalla stazione appaltante devono essere indicati in ordine decrescente di importanza.

#### **ARTICOLO 18**

#### **REQUISITI GENERALI E SPECIALI**

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.
2. Anche in considerazione dell'importo dell'affidamento e comunque qualora lo ritenga opportuno, possono essere richiesti requisiti speciali quali:
  - a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio o ad albo professionale, ove previsto);
  - b) capacità economica e finanziaria (fatturato globale proporzionato all'oggetto dell'affidamento o altra idonea documentazione come copertura assicurativa contro i rischi professionali);
  - c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, come attestazione di esperienze maturate nello specifico settore o in altro settore analogo in un intervallo temporale significativo.

#### **ARTICOLO 19**

#### **VERIFICA DEI REQUISITI**

1. Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000,00 euro gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

2. Le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati sono effettuate dal Consiglio regionale previo sorteggio di un campione individuato con le modalità indicate nel Decreto del Segretario Generale n. 629 di data 10/06/2024 ed eventuali sue modifiche successive.
3. Nelle procedure di affidamento diretto di importo superiore a euro 40.000 sino a euro 139.999, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione mediante presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (di seguito DGUE)
4. Le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati con DGUE vengono effettuate attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito FVOE) tramite la BDNCP di Anac.

## **ARTICOLO 20**

### **MODALITÀ PROCEDIMENTALI E MOTIVAZIONE IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO**

1. Il Consiglio regionale invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante la piattaforma regionale qualificata E-Appalti FVG;
2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
3. Nella determina di affidamento va dato conto:
  - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
  - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
  - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
  - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
  - del rispetto del principio di rotazione;
  - del nominativo del RUP;
  - degli elementi essenziali del contratto;
  - della copertura finanziaria e conseguente impegno di spesa.
4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.
5. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
  - mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
  - mediante comparazione dei listini di mercato;
  - mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
  - mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

## **ARTICOLO 21**

### **ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI VALORE INFERIORE A EURO 5.000,00**

1. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

## **ARTICOLO 22**

### **ANOMALIA DELL'OFFERTA**

1. Non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta.
2. In ogni caso si può valutare la congruità di una offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

## **CAPO III**

### **ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA**

## **ARTICOLO 23**

### **PROCEDURE NEGOZiate**

1. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000 sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA secondo le disposizioni di cui all'art. 50 comma 1 lett. e) del Codice.

## **ARTICOLO 24**

### **ITER PROCEDIMENTALE**

1. Atto di impulso della procedura negoziata è il decreto a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati prioritariamente tramite l'Albo fornitori del Consiglio regionale o altrimenti, in caso di non disponibilità o di un numero insufficiente di fornitori iscritti all'Albo, sulla base di indagini di mercato.

## **ARTICOLO 25**

### **LE FASI DELLA PROCEDURA**

La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa in quattro fasi:

- a) La consultazione dell'Albo Fornitori istituito presso il Consiglio regionale oppure, in assenza di operatori economici nell'Albo, altri elenchi di operatori economici o lo svolgimento di indagini di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare al confronto competitivo;
- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati
- c) la scelta dell'affidatario;
- d) la stipula del contratto.

## **ARTICOLO 26**

### **DECRETO A CONTRARRE**

La determina a contrarre deve specificare:

- a) l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- b) l'interesse che si intende soddisfare;
- c) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta
- d) gli elementi essenziali del contratto;
- e) le caratteristiche dei beni o servizi che si intendono acquisire;
- f) le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (*albo, elenco o avviso*);
- g) l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- h) qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- i) il criterio per la scelta della migliore offerta;
- j) il nominativo del RUP;
- k) l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

## **ARTICOLO 27**

### **INDAGINE DI MERCATO**

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. Le pubblicazioni di cui al punto 5 sono effettuate attraverso la sezione GGAP della piattaforma telematica regionale E-Appalti FVG.
7. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
8. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
9. L'avviso deve indicare:
  - il valore dell'affidamento;
  - gli elementi essenziali del contratto;
  - i requisiti di idoneità professionale;
  - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
  - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
  - qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 28 del presente Regolamento;
  - sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui all'alinea precedente, come meglio delineato nel successivo articolo 28;
  - i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
  - le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

## **ARTICOLO 28**

### **INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE**

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

## **ARTICOLO 29**

### **INVITO ALLA PROCEDURA**

1. Consultato l'Albo fornitori del Consiglio regionale o conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, il Consiglio regionale procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante la piattaforma telematica regionale E-Appalti fvg.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

## **ARTICOLO 30**

### **IL CONTENUTO DELLA LETTERA D'INVITO**

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
  - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
  - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - f) la misura delle penali;
  - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
  - i) il nominativo del RUP;
  - j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
  - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

## **ARTICOLO 31**

### **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché gli appalti di cui all'art. 108, comma 2 del Codice.

### **ARTICOLO 32**

#### **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
2. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforma telematica, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

### **ARTICOLO 33**

#### **VERIFICA DEI REQUISITI**

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

### **ARTICOLO 34**

#### **ANOMALIA DELL'OFFERTA**

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.
3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di servizi e non anche quelli di forniture.

## **ARTICOLO 35**

### **TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA**

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:
  - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

## **CAPO IV**

### **COSTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI**

## **ARTICOLO 36**

### **ALBO FORNITORI**

1. Il Consiglio regionale istituisce con le seguenti modalità l'Albo dei Fornitori (di seguito Albo) per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, destinati alle esigenze del Consiglio regionale del FVG.
2. L'Albo costituisce strumento prioritario per l'individuazione di operatori economici qualificati, in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 39, da invitare alle procedure finalizzate all'affidamento di forniture e servizi sotto soglia, nei limiti e per gli importi previsti dal vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi.
3. L'iscrizione all'Albo degli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti nel presente disciplinare, è consentita senza limitazioni temporali.

## **ARTICOLO 37**

### **CATEGORIE MERCEOLOGICHE E FASCE DI IMPORTO DEGLI APPALTI AI FINI DELLA ROTAZIONE**

1. L'elenco è suddiviso in categorie merceologiche, come da allegato A) al presente regolamento.
2. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

#### **Forniture**

<b>Importo</b>
fino a € 4.999
da € 5.000 sino a € 19.999
Da € 20.000 sino a € 39.999
Da € 40.000 sino a € 139.999
da € 140.000 sino a € 214.999

#### **Servizi**

<b>Importo</b>
fino a € 4.999
da € 5.000 sino a € 19.999
Da € 20.000 sino a € 39.999
Da € 40.000 sino a € 139.999
da € 140.000 sino a € 214.999

### **ARTICOLO 38**

#### **DURATA**

L'Albo Fornitori è un albo "aperto" al quale gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione in qualsiasi momento. L'iscrizione all'Albo avrà durata annuale con possibilità di rinnovo. Allo scadere dell'annualità, l'operatore economico dovrà presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione, corredandola dell'intera documentazione richiesta. La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente. L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e gruppi merceologici qualora in possesso dei requisiti specifici. In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

## **ARTICOLO 39**

### **REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

1. L'iscrizione all'Albo può essere richiesta da tutti gli operatori economici previsti all'articolo 65, comma 2, lettere a), b), c) e d) del Codice, che non siano incorsi nelle cause di esclusione automatica di cui agli art. 94 e 95 del Codice e che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnico professionale definiti al comma 4 del presente articolo.
2. Nel caso dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, l'iscrizione all'Albo può riguardare sia il consorzio stesso, sia i singoli operatori economici consorziati che soddisfino singolarmente i requisiti richiesti.
3. Gli operatori economici che richiedono l'iscrizione all'Albo dei Fornitori del Consiglio devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
  - iscrizione alla camera di commercio per attività attinenti alla categoria o sottocategoria merceologica di iscrizione, ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti uffici professionali (dove applicabile);
  - insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previsti dagli artt. 94 e 95 Codice nei confronti del concorrente e, ove previsto dal Codice, anche di tutti i soggetti indicati dall'art. 94, comma 3 del Codice;
  - iscrizione in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi.
4. Gli operatori economici che richiedono l'iscrizione all'Albo dei Fornitori del Consiglio devono iscriversi alla piattaforma digitale "eAppaltiFVG", accessibile all'indirizzo <https://eAppalti.regione.fvg.it>;
5. Il Consiglio qualora lo ritenga necessario, si riserva di richiedere, nell'ambito delle procedure di affidamento, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 100 del Codice.

## **ARTICOLO 40**

### **ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI**

1. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti, presentano domanda di iscrizione nell'elenco, precisando le categorie e/o sottocategorie di specializzazione per le quali chiedono di essere iscritti.
2. La trasmissione della domanda e della documentazione richiesta deve avvenire via PEC all'indirizzo: [consiglio@certregione.fvg.it](mailto:consiglio@certregione.fvg.it) e indicando nell'oggetto: "domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria";
3. La domanda di iscrizione, da redigere in conformità al modello allegato B) al presente regolamento, deve essere sottoscritta digitalmente.
4. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:
  - dichiarazione sottoscritta dal firmatario medesimo e redatta in conformità al modello allegato C) al presente regolamento, attestante:

- le generalità dell'operatore economico (ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, PEC);
- gli estremi dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali o, per i non residenti in Italia, nei corrispondenti registri professionali o commerciali dello Stato di residenza;
- l'iscrizione alla piattaforma digitale "eAppaltiFVG";
- il possesso delle particolari autorizzazioni eventualmente necessarie per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
- i dati anagrafici e di residenza del titolare (*per le imprese individuali*), dei soci (*per le società in nome collettivo*), dei soci accomandatari (*per le società in accomandita semplice*), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione, vigilanza e controllo oppure del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (*per gli altri tipi di società*), e del direttore tecnico;
- l'insussistenza di alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice.

#### **ARTICOLO 41**

#### **PROCEDURA DI ISCRIZIONE**

1. Il Consiglio procede alla valutazione della domanda di iscrizione nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza e comunica all'operatore economico l'esito del procedimento di iscrizione, specificando gli estremi del relativo provvedimento e le categorie di specializzazione per le quali il soggetto richiedente sia stato iscritto o, qualora l'istanza di iscrizione sia stata respinta, le motivazioni del rigetto.
2. Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, sino a che il soggetto non fornisca le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa e/o dei chiarimenti richiesti.
3. L'iscrizione nell'elenco non è assoggettata a limitazioni temporali.
4. Gli elenchi non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

#### **ARTICOLO 42**

#### **GESTIONE DELL'ELENCO E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI**

1. Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio eventuali variazioni in ordine a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione e nella documentazione allegata.
2. Il Consiglio procede con cadenza annuale all'aggiornamento delle iscrizioni, invitando gli operatori economici iscritti a confermare il possesso dei requisiti previsti all'articolo 39 del presente regolamento, mediante dichiarazione da redigere in conformità al modello allegato C).

3. In caso di mancato invio della dichiarazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, il Consiglio procede alla cancellazione dell'operatore economico dall'elenco.

4. La cancellazione dall'Albo Fornitori è disposta anche nei seguenti casi:

- falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione degli appalti affidati, nonché adozione di una condotta oggettivamente tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la Stazione appaltante (gravi ritardi, gravi inadempienze nell'esecuzione della prestazione, ecc.);
- quando l'operatore abbia commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, secondo quanto previsto dall'art. 332, comma 2, del DPR 207/2010;
- quando l'operatore non risponda a tre inviti consecutivi di partecipazione alle procedure di affidamento senza fornire adeguata motivazione scritta.
- in caso di espressa richiesta da parte del Fornitore.

5. Gli operatori economici iscritti possono in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dall'elenco, mediante semplice domanda scritta.

#### **ARTICOLO 43**

#### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. La procedura disciplinata dal presente Regolamento e i trattamenti di dati personali alla stessa correlati - quali ad esempio quelli del legale rappresentante o procuratore del fornitore e dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 - sono condotti nel rispetto dei principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679. In proposito, il Consiglio comunica che i dati personali forniti saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata, con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, esclusivamente per l'esecuzione delle procedure previste dal presente documento. Il mancato conferimento dei dati determina l'impossibilità di essere iscritti all'Albo.

2. Il Titolare del trattamento è il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Piazza Oberdan 6, 34133 Trieste.

3. In ogni momento, ricorrendone le condizioni, gli interessati possono rivolgersi al Consiglio per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quindi, per chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi od opporsi al loro trattamento, per chiedere la limitazione del trattamento nonché per ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano.

#### **ARTICOLO 44**

#### **RINVIO DINAMICO**

1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nel presente Regolamento si intende riferito a successive modifiche e integrazioni, nonché a sopravvenute inderogabili disposizioni di legge o regolamentari di rango superiore che disciplinano la materia dei contratti pubblici.

#### **ARTICOLO 45**

##### **PUBBLICITÀ**

1. Il presente regolamento, così come ogni sua modifica e integrazione, viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di gara e contratti".

#### **ARTICOLO 46**

##### **VALIDITÀ E APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento si applica a partire dal giorno della sua approvazione con delibera dell'Ufficio di Presidenza e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO PATRIARCA  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 23/10/2024 16:28:52

NOME: MAURO BORDIN  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 28/10/2024 10:21:51